



STATUTO

COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI

Art. 1. - È costituita a norma dell'art. 36 del Codice Civile, un'associazione denominata ASSOCIAZIONE ITALIANA GELSIBACHICOLTURA

L'associazione non ha fini di lucro. L'associazione ha sede in Mestre (VE) in via Torino 180/A, e può istituire uffici anche in altre località. L'associazione può aderire, con delibera da adottarsi dall'assemblea generale, ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.

L'Associazione è indipendente e non prosegue finalità di lucro. Si ispira ai principi della sussidiarietà, della solidarietà, della cooperazione, della partecipazione e della biodiversità. Si regge su un ordinamento a base democratica e agisce promuovendo giustizia sociale ed economica.

Art. 2 - Persegue esclusivamente finalità di crescita intelligente, inclusiva etica e sostenibile a sostegno della gelsibachicoltura. Per gelsibachicoltura s'intende la coltivazione di gelsi e l'allevamento di bachi da seta, ottenuti da seme-bachi italiani certificati, per la produzione di bozzoli freschi.

Gli scopi perseguiti dall'associazione sono:

- a) promuovere la diffusione della gelsibachicoltura etica e la sua introduzione nei territori rurali come strumento per la biodiversità e fonte, anche complementare, di economia locale.
- b) esercitare e promuovere iniziative nell'interesse comune ed etico delle società aderenti;
- c) collaborare con autorità, enti ed associazioni alla risoluzione dei problemi, nelle forme consentite, nella attività della gelsibachicoltura da parte delle società aderenti;
- d) compiere ed incoraggiare studi e pubblicazioni di economia, tecnica e diritto nel campo dei finanziamenti per la produzione ed i consumi, raccogliere dati e notizie anche in campo internazionale, che possano interessare l'attività dei soci;
- e) svolgere attività di consulenza a favore dei soci;
- f) promuovere e favorire scambi di informazione di interesse comune tra le società aderenti e tra esse ed altri enti economici e finanziari in Italia e all'estero;

Più in generale, l'Associazione intende favorire:

- a) La crescita culturale e la formazione dei tecnici e di tutti gli operatori della filiera;
- b) L'innovazione, lo sviluppo tecnologico, la ricerca scientifica;
- c) La formazione dei tecnici e degli operatori a tutti i livelli della filiera;
- d) Il recupero, la salvaguardia e la valorizzazione dell'importante patrimonio storico, culturale, scientifico, artistico, ambientale, legato all'attività gelsibachicola;
- e) L'uso metodi di produzione e trasformazione eco-compatibili, il più possibile in linea con le norme private per la gelsicoltura e bachicoltura biologica accettate ai sensi dell'Art. 42 del Reg. (CE) N. 843/2007;

- f) svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l'associazione si propone.

Per il raggiungimento dei propri scopi di cui il presente Art. 2, l'Associazione potrà:

1. Tutelare e armonizzare l'attività dei propri soci e svolgere attività di rappresentanza nei confronti delle istituzioni e, più in generale, del mondo economico a livello locale, regionale, nazionale, europeo ed internazionale;
2. Promuovere politiche agricole, economico-sociali, ambientali e territoriali per sostenere e favorire lo sviluppo della gelsibachicoltura nell'ambito del sistema economico e sociale nazionale, in particolare per quanto riguarda l'esercizio di gelseti specializzati, di vivai di piante da gelso, di stabilimenti bacologici di produzione seme, di camere incubazione seme, di impianti d'allevamento e lavorazione primaria, e di piattaforme logistiche;
3. Attivare servizi per il settore che contribuiscono alla crescita professionale e culturale dei propri associati e garantiscono produzioni di qualità rispettose della salute, dell'ambiente e del paesaggio;
4. Svolgere attività di promozione, informazione, educazione e divulgazione all'attenzione delle istituzioni, dei media e del grande pubblico, anche attraverso attività editoriali, coristiche, didattiche e fieristiche;
5. Collaborare con gli organi ed autorità competenti per l'osservanza e per le applicazioni delle norme relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti e per la salvaguardia dagli atti di concorrenza sleale, dalle contraffazioni e l'uso improprio delle denominazioni adottate;
6. Partecipare a bandi, programmi di ricerca, innovazione, studio, sperimentazione, sviluppo, anche in collaborazione con agenzie e istituzioni nazionali e regionali e con l'ausilio di centri, organizzazioni, società ed istituti pubblici e privati, nazionali ed esteri, ed operare per la diffusione di dati ed informazioni necessari allo scopo,
7. Operare per il raggiungimento di un accordo fra le diverse realtà produttive e socie dell'Associazione, per definire il prezzo di conferimento del bozzolo fresco, annualmente e prima dell'inizio della campagna bacologica;
8. Promuovere la costituzione di imprese cooperative, consorzi o società consortili e di altre forme associative per la realizzazione e la gestione di impianti collettivi e di stoccaggio, essiccazione, lavorazione, trasformazione, trasporto e commercializzazione del prodotto;
9. Dotarsi, anche tramite accordi, contratti e/o convenzioni, degli strumenti operativi più idonei per il raggiungimento del proprio scopo associativo;
10. Porre in essere ogni forma di attività che sia funzionale al raggiungimento degli scopi associativi, tra cui predisporre, gestire e utilizzare marchi, promuovere ed assumere interessenze e partecipazioni in associazioni, enti ed istituzioni che perseguano i fini di cui all'Art. 2 del presente Statuto.

Nei limiti consentiti dalla legge, l'Associazione potrà:

- Svolgere ogni attività economica, finanziaria, patrimoniale, immobiliare o mobiliare, compresa la partecipazione in società di capitali o in enti diversi dalle società, ritenuta necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento delle finalità statutarie;
- Esercitare attività finanziaria sotto ogni forma e mezzo consentita dalle norme vigenti.

L'attività commerciale non rientra tra le finalità istituzionali dell'Associazione, ma potrà essere eventualmente svolta - in via sussidiaria o meramente strumentale - per il conseguimento di dette finalità e per il tempo strettamente necessario allo scopo.

Art. 3. Soci

Possono far parte dell'associazione persone fisiche, professionisti e le società che rispettino i criteri di comportamento etico e di responsabilità sociale e territoriale:

- a) con o senza personalità giuridica;
- b) i cui titolari e/o amministratori risultino senza reati civili e penali al casellario giudiziario;
- c) che operino in uno o più dei seguenti settori:
 - a. agricoltura e allevamento
 - b. sociale
 - c. manifatturiero
 - d. commercio
 - e. credito

Eventuali eccezioni potranno essere ammesse con delibera motivata del consiglio assunta all'unanimità dei componenti.

Possono inoltre far parte dell'associazione, associazioni con scopi analoghi o complementari, come previsto dall'art. 7.


Art. 4. - Sulla domanda di iscrizione all'associazione decide, in modo inappellabile, il consiglio. I soci sono tenuti a versare all'associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, un contributo annuo nella misura e con le modalità che verranno di anno in anno stabilite dall'assemblea generale. I contributi devono essere versati entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 5. - I soci sono ordinari, e onorari. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci onorari, quelle società, associazioni, enti pubblici o privati, che impegnandosi al raggiungimento degli scopi, per la loro attività, abbiano dato o possano dare un valido apporto per il conseguimento delle finalità dell'associazione o che siano interessate ad usufruire dei servizi offerti dall'associazione medesima. I soci onorari non possono far parte del consiglio. Sono tenuti, al pari dei soci ordinari, ad agire in conformità a quanto disposto dal successivo art. 7 ed usufruiscono dei servizi forniti dall'associazione, salve le eventuali limitazioni deliberate dal consiglio. Il consiglio stabilisce, a inizio quadriennio, le quote in carico e gli apporti dei soci onorari.

Art. 6. - La qualità di soci decade per:

- a) il venir meno dei requisiti di cui all'art. 3;
- b) l'esclusione deliberata dal consiglio a carico di quei soci che per aver contravvenuto agli obblighi a carico o per aver contravvenuto agli obblighi del presente statuto o per motivi rendessero incompatibile la loro presenza tra gli iscritti dell'associazione.

Avverso l'esclusione deliberata dal consiglio è ammesso il ricorso al collegio dei probiviri. Il socio può in ogni tempo recedere dall'associazione con effetto dall'1 gennaio dell'anno successivo, indirizzando lettera raccomandata al consiglio, entro il 31 agosto. Il socio dimissionario non ha diritto al rimborso dei contributi né all'abbuono di quelli dovuti per l'esercizio in corso.

The image shows seven handwritten signatures in black ink, arranged in two rows. The top row contains five signatures, and the bottom row contains two. The signatures are stylized and vary in length and complexity, representing the members of the board of probiviri mentioned in the text above.

Art. 7. - I soci si impegnano ad osservare il presente statuto. Si impegnano pure a dare la loro collaborazione all'associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali ed a fornire quelle notizie sulla propria attività che verranno richieste alle associate dagli organi dell'associazione, salve le imprescindibili esigenze di riservatezza di ciascuna associata. L'associazione può utilizzare le notizie che le pervengono dai soci solo per il proseguimento degli scopi sociali e renderle pubbliche soltanto previo assenso degli interessati.

Art. 8. - Gli organi dell'associazione sono:

- 1) l'assemblea generale;
- 2) il consiglio direttivo;
- 3) il collegio dei revisori (qualora ritenuto opportuno dal consiglio);
- 4) il collegio dei probiviri (qualora ritenuto opportuno dal consiglio).


Art. 9. - L'assemblea generale dei soci è convocata dal presidente dell'associazione una volta all'anno entro il 31 marzo per l'approvazione dei bilanci, mediante avviso scritto inviato per raccomandata o e-mail a ciascuna associato almeno 14 giorni prima dell'adunanza. L'assemblea generale è convocata altresì ogniqualvolta il presidente dell'associazione o il consiglio lo ritenga opportuno e quando un quarto dei soci ordinari e corrispondenti lo richieda. Hanno diritto d'intervento tutte gli associati in regola col pagamento della quota annuale; esse possono farsi rappresentare da altri associati, esclusi i membri del consiglio, nessun affidatario di delega può rappresentare più di 3 soci.

Spetta all'assemblea generale ordinaria:

- a) fissare le direttive per l'attività dell'associazione;
- b) nominare i membri del consiglio previa determinazione del loro numero in accordo con quanto stabilito dal successivo art. 14. I membri del consiglio sono scelti dall'assemblea fra i soci e/o gli amministratori e/o i direttori degli associati;
- c) nominare eventuale collegio dei revisori dei conti e quello dei probiviri;
- d) deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato per statuto;
- e) discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato per statuto;
- f) stabilire, su proposta del consiglio, la misura dei contributi dovuti dalle associate;
- g) approvare il bilancio preventivo nonché quello consuntivo di ogni esercizio, che si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno;
- h) approvare altre eventuali proposte avanzate dal consiglio.

Spetta all'assemblea generale straordinaria deliberare sulle proposte modifica al presente statuto e sullo scioglimento dell'associazione. Le deliberazioni dell'assemblea generale vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal presidente e dal segretario della seduta, nonché da due scrutatori, qualora l'assemblea abbia provveduto alla loro nomina.

Art. 10. - L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di assenza o temporaneo impedimento, dal membro più anziano di carica del consiglio. I soci e le società associate sono rappresentate da una persona fisica che abbia od a cui sia conferita la



rappresentanza della società. Ogni socio dispone di un voto che può essere delegato. Ogni delegato può rappresentare non più di tre deleghe. Le riunioni dell'assemblea generale ordinaria sono valide in prima convocazione quando vi sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci ordinari. In seconda convocazione le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei soci ordinari presenti o rappresentanti. Si precisa che per le nomine di cui ai punti b), c), dell'articolo 9 sarà necessaria la presenza della metà più uno dei soci ordinari. Per la validità delle riunioni dell'assemblea generale straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, sarà necessaria la presenza o la rappresentanza di più della metà dei soci, tenendo conto dei soci onorari. Le delibere delle assemblee sono approvate a maggioranza dei votanti. Lo scioglimento dell'associazione richiederà il voto favorevole di almeno due terzi dei votanti.

Art. 11. – Negli organi dedicati, per l'elezione del presidente dell'associazione, per la nomina dei membri del consiglio, per la nomina dei revisori dei conti e dei probiviri, le votazioni avvengono a scrutinio segreto, se richiesto da almeno un terzo dei presenti, escludendo dal computo eventuali schede bianche.


Art. 12. – Il Consiglio Direttivo ed il Presidente dell'associazione durano in carica 4 anni e possono essere rieletti. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione ed a lui spetta l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea generale o del consiglio. In caso di assenza o impedimento del presidente dell'associazione, questi viene sostituito - anche nella rappresentanza legale dell'associazione - da un vicepresidente o da un delegato dal consiglio.

Art. 13. - Il consiglio elegge il presidente dell'associazione, è formato da un minimo di 3 membri a un massimo di 7. Più società associate, controllate da uno stesso gruppo, non possono essere rappresentate nel consiglio da più di 1 membro.

Art. 14. - Il consiglio è convocato dal presidente dell'associazione ogniqualvolta lo ritenga necessario o due dei suoi membri lo richiedano. Le riunioni del consiglio sono valide quando siano presenti la metà più uno dei suoi membri e le sue decisioni quando ottengano l'approvazione della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente dell'associazione. Le decisioni del consiglio vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal presidente dell'associazione e dal segretario della riunione. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri di diritto del consiglio lo stesso provvede a cooptare soci che rimarranno in carica fino alla successiva assemblea.

Art. 15. - Il consiglio provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statuari secondo le direttive indicate dall'assemblea generale dell'associazione. In particolare:

- a) elegge il presidente dell'associazione;
- b) è investito di tutti i più ampi per l'ordinaria amministrazione dell'associazione e per lo svolgimento dell'attività della stessa, essendogli deferito tutto ciò che dal presente statuto non è riservato in modo tassativo all'assemblea generale;
- c) provvedere alla nomina del segretario dell'associazione che potrà essere scelto anche all'infuori della cerchia dei soci;
- d) può affidare ai suoi membri, al segretario dell'associazione, a terzi ed a speciali commissioni lo studio di determinate questioni, progetti, proposte nonché il compimento di quei lavori che l'assemblea generale decide di effettuare nell'interesse comune dei soci;

A series of approximately seven handwritten signatures in black ink, arranged horizontally across the bottom of the page. The signatures vary in style, some being more cursive and others more blocky.

- e) può convocare l'assemblea generale dell'associazione;
- f) proporre all'assemblea generale la misura dei contributi a carico dei soci;
- g) predisporre il bilancio preventivo dell'associazione nonché quello consuntivo da sottoporre entrambi all'approvazione dell'assemblea generale.

Collegio dei revisori

Art. 16. - L'assemblea generale sceglie se nominare tale organo che non prevede compensi. In tal caso nomina ogni 4 anni tre revisori dei conti. I revisori dei conti curano il controllo delle spese, sorvegliano la gestione amministrativa dell'associazione e ne riferiscono all'assemblea generale. Il collegio dei revisori si raduna almeno due volte all'anno. Una di tali riunioni sarà tenuta nel mese che precede quello in cui l'assemblea generale sarà chiamata ad approvare il bilancio consuntivo e preventivo di ogni esercizio.

Collegio dei probiviri

Art. 17. - L'assemblea generale sceglie se nominare tale organo che non prevede compensi. In tal caso nomina ogni 4 anni il collegio dei probiviri, formato da tre membri. Tutte le eventuali controversie tra le associazioni relative al rapporto associativo o tra esse e l'associazione ed i suoi organi saranno devolute a detti probiviri, i quali giudicheranno ex bono at aequo senza formalità di procedura. E' escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione.

Scioglimento

Art. 18. - Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale straordinaria la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Le relative spese saranno a carico dei soci.

Disposizioni generali.

Art. 19. - Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni di diritto comune vigente.

